



COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(PROVINCIA DI CASERTA)

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)

12 SET. 2017

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

5313

DELIBERAZIONE N. 5 DELL' 11.9.2017

Oggetto: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 17:00 presso la Casa Comunale, si è riunito

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:

		Presente	Assente
d'Aiello Giuseppe	Presidente	X	
Falco Michele Maria	Componente	X	
Mangiacapra Assunta	Componente	X	

PREMESSO

- che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.7.2016, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL);
- che con d.P.R. in data 3.10.2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 20.10.2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione, dott. d'Aiello Giuseppe, dott. Michele Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione si è insediato in data 20.10.2016;
- che in data 19.4.2017 scadeva il termine di cui all'art. 254, c. 1, del d.lgs. 267/2000;
- che, con nota n. 37766 del 11.4.2017, il Ministero dell'Interno - DAIT - DCFL, su richiesta dell'O.S.L., ha prorogato il citato termine di 6 mesi.

VISTO

- l'articolo 258 del d.lgs. n. 267/2000, disciplinante la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso come segue:
 - o comma 1 - "L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2";

- comma 2 – "(...) L'ente locale dissestato è tenuto (...) a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, (...), tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione";
 - comma 3 – "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, (...), propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
 - comma 4 – "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
 - comma 7 – "(...) È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";
- il titolo VIII, capi II e III, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - la legge costituzionale n. 3/2001;
 - l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
 - il d.P.R. 24. 8.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
 - la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
 - l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che "(...) la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- la deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che "(...) la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. (...) È in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione (...)";



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

- le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento (...)";

RILEVATO

- che, all'esito della sommaria deliberazione di cui al richiamato articolo 258, TUEL, l'importo complessivo di tutti i debiti ammissibili alla massa passiva può essere stimato in euro 8.915.000;
- che, all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione, che possono prudenzialmente quantificarsi complessivamente in euro 260.000,00;
- che l'Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 8.6.2017, ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, sebbene non abbia provveduto a comunicare la quota di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, così come richiesto, peraltro, dal Ministero dell'Interno - DCFL con nota n. 87267 del 23.6.2017;
- che il Consiglio comunale di Villa di Briano ha provveduto alla formale approvazione del rendiconto 2015 con deliberazione n. 11 del 5.8.2017;
- che, a tutt'oggi, è all'esame del Ministero dell'Interno l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018;

DATO ATTO

- che, al momento, la situazione della massa passiva presumibile può essere riassunta come segue:

a	Importo complessivo dei debiti ammissibili alla massa passiva	8.915.000
a.1	- di cui da accantonare al 50%	8.500.000
a.2	- di cui da accantonare al 100% (assistiti da privilegio)	415.000
b	Residui passivi relativi ai fondi a gestione vincolata	745.475
c	Spese della liquidazione (stimate)	260.000
d	Fabbisogno lordo stimato dell'O.S.L. in caso di adesione alla procedura semplificata $d=[(a.1 \times 0,5) + a.2 + b + c]$	5.670.475

- che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi, può esser riassunta nella tabella che segue:

1	Fondo di cassa al 31.12.2015, determinato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 378/1993	370.737
2	Incassi dei RRAA al 11.9.2017	252.462



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

- che, dai dati innanzi riportati, il fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L., risultante dalla differenza tra il fabbisogno dell'O.S.L. e la massa attiva rilevata, ammonta ad euro 5.047.276;

CONSIDERATO

- che al momento la velocità di riscossione dei residui attivi (circa 8.000,00 euro al mese) risulta essere esigua, circostanza che consente obiettivamente di avanzare perplessità in merito ad un effettivo integrale realizzo, oltre che di evidenziare una tempistica non adeguata alle finalità della procedura di liquidazione;
- che, se necessario, questo organo dovrà provvedere alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente;
- che la eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, sia in termini di *quantum* che in riferimento alla tempistica;
- che in caso di non adesione alla procedura semplificata l'organismo straordinario di liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e segg. del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- che la parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali.

RITENUTO

- utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale *pro-tempore* a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione la necessaria liquidità, anche facendo ricorso alle risorse di cui all'articolo 14, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con la legge 7 agosto 2016, n. 160;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di proporre alla Giunta comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
2. di richiedere alla Giunta comunale di esplicitare formalmente, con propria deliberazione, l'adesione o meno alla procedura semplificata, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati), anche facendo ricorso alle risorse di cui all'articolo 14, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con la legge 7 agosto 2016, n. 160;
3. di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione,



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

- comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo;
4. di provvedere, con successivo atto, in caso di adesione da parte dell'Ente, alla fissazione di criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione;
 5. di notificare il presente atto:
 - a. al Sindaco di Villa di Briano ed ai componenti la Giunta municipale (con urgenza);
 - b. al Presidente del Consiglio comunale di Villa di Briano,
 - c. al Revisore unico del comune di Villa di Briano;
 6. di trasmettere copia del presente atto:
 - a. al Ministero dell'Interno - DAIT - DCFL,
 - b. al Prefetto di Caserta,
 - c. alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo,
 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giuseppe d'Aiello

Dott. Michele Maria Falco

Dott.ssa Assunta Mangiacapra